

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 5 della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. L'esercizio della delega deve informarsi ai principi e criteri direttivi desumibili dagli artt. 19 (in materia di segnalazione certificata di inizio attività) e 20 (in materia di silenzio assenso) della legge n. 241 del 1990, ai principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Al legislatore delegato è altresì richiesta l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura.

L'art. 1 del primo dei decreti attuativi della citata delega reca la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi. Spetterà a successivi decreti legislativi l'individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa. Come clausola residuale si prevede che tutte le attività private non espressamente disciplinate dai predetti decreti o dalla normativa europea, statale o regionale non sono soggette a disciplina procedimentale.

L'art. 2 prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare, secondo le modalità stabilite dall'art. 24 del decreto-legge n. 90 del 2014. Tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La ricevuta rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione costituisce avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; tuttavia il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione non è condizione di efficacia della SCIA.



Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti richiesti dal presente decreto, le Regioni, anche su segnalazione del cittadino, adottano le misure sostitutive. In caso di inadempienza della Regione è previsto l'intervento in via sostitutiva da parte dello Stato. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito costituiscono altresì illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi.

L'art. 3 introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di più amministrazioni o di più articolazioni interne in seno alla stessa amministrazione. È possibile istituire più sedi di tale sportello, purché finalizzate a garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Nelle ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione che la riceve la trasmette alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi. In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti, l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. La sospensione dell'attività, comunque, può essere disposta con atto motivato solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della sicurezza pubblica o della difesa nazionale.

Nel caso in cui l'efficacia della SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici o amministrazioni, o all'esecuzione di verifiche preventive, è stabilito che il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione della SCIA allo sportello o, in caso di presentazione mediante raccomandata a.r. o in modalità telematica, dal momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

L'art. 4 stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono fissare solo ulteriori livelli di trasparenza e semplificazione.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di Segnalazione certificata di inizio attività.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente decreto legislativo mira a semplificare la disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevedendo l'istituto della SCIA unica. Sono posti chiari obblighi di pubblicazione a carico delle amministrazioni pubbliche, prevedendo sanzioni e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze. L'intervento mira a ridurre la farraginosità e l'opacità dei procedimenti amministrativi in presenza di requisiti e presupposti di legge la cui verifica non comporta valutazioni discrezionali da parte delle amministrazioni pubbliche.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'art. 19 della legge n. 241 del 1990 reca la disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'art. 5 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. L'esercizio della delega deve informarsi ai principi e criteri direttivi desumibili dagli artt. 19 (in materia di segnalazione certificata di inizio attività) e 20 (in materia di silenzio assenso) della legge n. 241 del 1990, ai principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Al legislatore delegato è altresì richiesta l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo non interviene direttamente su disposizioni di legge esistenti, ma ne introduce di nuove che si affiancano e completano quelle già in vigore.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni al fine di garantire i principi di imparzialità e buon andamento. Regioni ed enti locali possono prevedere livelli ulteriori di trasparenza e semplificazione in favore di cittadini e imprese.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le prerogative delle Regioni e degli enti locali sono salvaguardate, dal momento che l'intervento in via sostitutiva del livello di governo superiore è previsto in maniera graduale: le Regioni intervengono in caso di inadempienze da parte degli enti locali; la Presidenza del Consiglio interviene solo in caso di inadempienza anche da parte delle Regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente decreto legislativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente decreto legislativo è stato adottato sulla base della delega legislativa recata dall'art. 5 della legge n. 124 del 2015.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

La giurisprudenza amministrativa censura l'improprio ricorso a valutazioni discrezionali da parte delle amministrazioni pubbliche in presenza di requisiti e presupposti di legge oggettivi. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento risulta in linea con i principi dell'ordinamento dell'Unione Europea in materia di procedimento amministrativo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini dell'intervento in questione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del presente regolamento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Anche negli altri Paesi UE e OCSE si tende alla *deregulation* delle attività dei privati che possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti di legge la cui verifica non comporta valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto legislativo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il decreto legislativo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti né sono presenti abrogazioni espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Il presente decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 5 della legge n. 124 del 2015.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si procede all'individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività od oggetto di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del presente decreto legislativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

L'art. 5 della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. L'esercizio della delega deve informarsi ai principi e criteri direttivi desumibili dagli artt. 19 (in materia di segnalazione certificata di inizio attività) e 20 (in materia di silenzio assenso) della legge n. 241 del 1990, ai principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Al legislatore delegato è altresì richiesta l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura.

Il decreto legislativo in esame è il primo dei decreti legislativi attuativi della citata delega ed introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi e l'istituto della SCIA unica.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'attuale regime della SCIA, regolato dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990, ha evidenziato molteplici criticità. Queste sono riconducibili a vari elementi, tra i quali i costi eccessivi, le incertezze applicative, la scarsa trasparenza, comportamenti arbitrari da parte delle amministrazioni, ambiti di rischio corruttivo nell'esercizio delle potestà pubbliche.

Per ovviare a tali criticità il presente provvedimento dà particolare rilievo alla trasparenza del rapporto tra pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese, obbligando le amministrazioni a pubblicare preventivamente sui propri siti *web* i moduli unificati e standardizzati che definiscono i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare, oppure l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di

dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della SCIA.

E' introdotta la c.d. SCIA unica, nel senso che basterà presentare un'unica segnalazione anche quando per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche.

Il provvedimento intende inoltre circoscrivere le ipotesi di sospensione di un'attività iniziata mediante SCIA, stabilendo che la sospensione può essere disposta solo con atto motivato, con riferimento esclusivamente alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.

Non è al momento disponibile il numero delle SCIA/anno che usufruiranno del beneficio. Il Dipartimento della Funzione Pubblica sta ancora conducendo un'indagine su tempi e costi dello *start-up* d'impresa, che potrà fornire maggiori elementi al riguardo.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

- Obiettivi a breve termine: pubblicazione sui siti *web* delle pubbliche amministrazioni dei moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare oppure l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione; indicazione sui siti *web* delle pubbliche amministrazioni dello sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente;

- obiettivi a medio termine: semplificazione degli adempimenti procedurali per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni a una pubblica amministrazione, grazie a una modulistica unificata e standardizzata preventivamente conoscibile e alla possibilità di proporre un'unica SCIA anche quando per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche;

- obiettivi a lungo termine: maggiore celerità nell'espletamento degli adempimenti per presentare una SCIA; aumento del numero di SCIA; maggior livello di trasparenza e fiducia nel rapporto tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

- Indicatori di output: conformità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni agli obblighi di pubblicazione delle informazioni richieste dal provvedimento;

- indicatori di risultato: effettivo utilizzo della modulistica unificata e standardizzata pubblicata sui siti *web* delle pubbliche amministrazioni; numero di richieste di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sui siti *web*; numero di SCIA uniche istruite da singole amministrazioni;

- indicatori di impatto: riduzione del numero di documenti da produrre per presentare una SCIA; aumento del numero di SCIA presentate; aumento del tasso di fiducia di cittadini e imprese verso la pubblica amministrazione.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici: amministrazioni statali, regionali, locali;

Soggetti privati: cittadini e imprese;

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non è stata tenuta una consultazione avente specificamente ad oggetto l'intervento in questione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'adozione del presente decreto legislativo è espressamente richiesta in attuazione di una disposizione di legge (art. 5 della legge n. 124 del 2015).

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state considerate/valutate opzioni alternative.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle

attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi dell'opzione prescelta possono essere così riassunti:

- moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare;
- sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente;
- presentazione di un'unica SCIA qualora per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche;
- delimitazione dei casi in cui un'attività iniziata con SCIA può essere sospesa (solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale).

Gli svantaggi dell'opzione prescelta possono essere così riassunti:

- maggior carico di lavoro per l'ufficio individuato quale sportello unico al quale presentare istanze, segnalazioni e comunicazioni (carico prima ripartito su più uffici);
- responsabilità dei dipendenti responsabili per il mancato rilascio della ricevuta di presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione;
- mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti richiesti dal provvedimento e richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sui siti *web* delle amministrazioni costituiscono illecito disciplinare.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Le PMI potranno beneficiare dei minori adempimenti amministrativi richiesti e dell'interlocuzione con un unico sportello.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Gli oneri amministrativi e i costi amministrativi saranno senz'altro ridotti, ma di difficile quantificazione in via preventiva, in quanto non sono ancora stati emanati gli ulteriori decreti legislativi previsti dall'art. 1 per l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione, o di SCIA, o di silenzio assenso, o di autorizzazione espressa, così come non sono ancora stati predisposti i moduli unificati e standardizzati, previsti dall'art. 2, che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni, delle comunicazioni e della documentazione da allegare.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

- Adeguamenti organizzativi e tecnologici richiesti alle pubbliche amministrazioni per poter soddisfare gli obblighi di pubblicazione previsti e per l'individuazione dello sportello unico;
- possibili difficoltà nell'attuare le disposizioni in materia di sportello unico e di SCIA unica con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- possibile inadempienza da parte delle Regioni nell'intervenire in via sostitutiva qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione delle informazioni e dei documenti richiesti.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento può influire positivamente sul mercato e, in particolare, sulle PMI, che potranno beneficiare dei minori adempimenti amministrativi richiesti e dell'interlocuzione con un unico sportello.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio: Dipartimento della Funzione Pubblica

Soggetti attivi nell'attuazione dell'intervento regolatorio: enti locali, Camere di commercio, Regioni, Presidenza del Consiglio dei ministri

B) azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Alle misure contenute nel presente regolamento verrà dato il più ampio risalto sui *media*.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

È previsto l'esercizio di appositi poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte degli enti locali e, in subordine, delle Regioni.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2015 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

- Conformità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni agli obblighi di pubblicazione delle informazioni richieste dal provvedimento;
- effettivo utilizzo della modulistica unificata e standardizzata pubblicata sui siti *web* delle pubbliche amministrazioni; numero di richieste di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sui siti *web*; numero di SCIA uniche istruite da singole amministrazioni;
- riduzione del numero di documenti da produrre per presentare una SCIA; aumento del numero di SCIA presentate; aumento del tasso di fiducia di cittadini e imprese verso la pubblica amministrazione.